
CODICE CONDOTTA FORNITORI



INDICE

	I II			
N 1	Intro	Y6 111 7	zinna	1
UI	HILLI	Juuz	LIUIIU	

- 02 Diritti umani e del lavoro
- 03 Tutela dell'ambiente
- 04 Prodotti responsabili
- **os** Etica e integrità aziendale
- 06 Attuazione e controllo



11 Introduzione

01.1 L'APPROCCIO 'GOLDEN'

Il Gruppo Golden Goose (di seguito anche Golden Goose o il Gruppo) si impegna a instaurare con i propri fornitori rapporti basati non solo sull'eccellenza tecnica e qualitativa e sull'affidabilità dei prodotti realizzati, ma anche (e soprattutto) sulla condivisione di valori e principi etici, sociali e ambientali, promuovendo la creazione di una catena di fornitura responsabile che salvaguardi l'ambiente e difenda i diritti umani.

Nel proprio Codice Etico, infatti, Golden Goose si impegna a garantire la diffusione e il rispetto dei propri valori, quali responsabilità, tutela dell'ambiente e protezione dei diritti umani lungo tutta la catena del valore. Il presente Codice di Condotta Fornitori (di seguito "il Codice") contribuisce a implementare tale impegno facendosi veicolo di condivisione delle aspettative e degli standard che i fornitori devono soddisfare in termini di diritti umani e del lavoro, tutela ambientale, qualità e sicurezza dei prodotti, etica e integrità aziendale.

Il Codice è stato concepito con l'obiettivo di supportare i fornitori nel mantenere rapporti commerciali duraturi con Golden Goose, dando il proprio contributo nel garantire condizioni di lavoro eque e sicure, la massima tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, così come il rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli standard locali, nazionali e internazionali applicabili. Il documento deve essere considerato unitamente alle altre policy e linee guida - disponibili sul sito web _____:// _____ - che definiscono i principi e le aspettative in ambito etico, sociale e ambientale.

Per garantire, nella massima misura possibile, la tutela dei diritti umani e dell'ambiente e la promozione di pratiche commerciali etiche, il presente Codice è redatto in linea con i principi dei maggiori standard, regolamenti e convenzioni internazionali, tra cui:

- → la Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR) delle Nazioni Unite (ONU)
- → la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
- → la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)
- → i Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani
- → le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
- → le Linee guida per le imprese multinazionali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
- → la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
- → il Decreto Legislativo 231/2001 (per le attività in Italia)
- → i Principi di Empowerment delle Donne delle Nazioni Unite (WEP)
- Ja Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia
- → la Fashion Industry Charter for Climate Action all'interno della UN Framework Convention sul Cambiamento Climatico (UNFCCC)
- → la Convenzione sul Commercio Internazionale delle Specie di Flora e Fauna Selvatiche a rischio di estinzione (CITES).

Golden Goose, inoltre, ha adottato i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e ha aderito alla call-to-action delle Nazioni Unite sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

01.2 DESTINATARI DEL CODICE DI CONDOTTA FORNITORI


Il presente Codice di Condotta Fornitori si applica a tutti i fornitori di beni e servizi – inclusi subfornitori, appaltatori, subappaltatori e partner commerciali (di seguito collettivamente denominati "Fornitori") – che hanno o potrebbero avere un rapporto commerciale con Golden Goose.

Al fine di garantire la piena collaborazione nella realizzazione di una catena di fornitura più responsabile e trasparente, tutti i fornitori sono tenuti a comunicare, condividere e diffondere i contenuti del presente Codice sia all'interno delle proprie organizzazioni sia all'esterno lungo le rispettive catene di fornitura. Questo impegno ha lo scopo di garantire il rispetto dei principi, dei valori e delle disposizioni qui delineati da parte delle e dei dipendenti, dei subfornitori e dei subappaltatori.

01.3 RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI APPLICABILI

I fornitori devono rispettare tutte le leggi locali, nazionali e internazionali applicabili, a titolo esemplificativo, in materia di diritti umani e del lavoro, etica e integrità, salute e benessere, pari opportunità e inclusione, tutela ambientale, benessere animale, qualità e sicurezza dei prodotti, nonché gestione di situazioni di emergenza quali ad esempio le pandemie.

Si noti che i requisiti minimi stabiliti nel presente Codice potrebbero essere più rigorosi rispetto alle leggi e ai regolamenti locali. In tali casi, i fornitori sono tenuti al rispetto delle disposizioni più restrittive qui contenute. Tuttavia, qualora il rispetto del presente Codice implicasse la violazione di normative o linee guida locali, i Fornitori dovranno garantire il rispetto di queste ultime, informando tempestivamente Golden Goose.





O2 Diritti umani e del lavoro

Golden Goose riconosce la massima importanza nella promozione e protezione dei diritti fondamentali dell'uomo e del lavoro lungo tutta la sua catena del valore. Con un approccio di tolleranza zero, Golden Goose si aspetta che i suoi Fornitori rispettino gli impegni, i valori e i principi di questo Codice, come di seguito delineato e descritto più dettagliatamente nella Policy sui Diritti Umani e nel Codice Etico di Golden Goose.

02.1 LAVORO MINORILE

I Fornitori sono tenuti a sostenere e rispettare i diritti dei bambini e delle bambine, vietando il ricorso al lavoro minorile, definito come qualsiasi forma di lavoro svolto da una persona di età inferiore a 15 anni o inferiore all'età minima per l'ammissione al lavoro ai sensi delle leggi locali, se superiore a 15 anni¹.

Golden Goose non tollererà in alcun modo l'impiego del lavoro minorile in nessuna attività lungo la sua catena del valore.

I Fornitori sono pertanto tenuti a verificare l'età delle lavoratrici e dei lavoratori prima di assumerli, a risolvere il rapporto di lavoro in caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, nonché a fronteggiare tempestivamente ogni altra attuale o potenziale violazione del Codice. È altresì fondamentale che le dipendenti e i dipendenti più giovani non vengano mai esposti a sostanze pericolose o condizioni di lavoro estreme, compresi turni notturni e/o ore di straordinario.

02.2 LAVORO FORZATO O VINCOLATO

I Fornitori devono rifiutare e vietare qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligato, ovvero il lavoro che una persona è costretta a svolgere sotto la minaccia di sanzioni², intimidazioni o ritorsioni. I Fornitori devono obbligatoriamente astenersi dal richiedere alle lavoratrici e ai lavoratori pagamenti per il proprio impiego e devono garantire a questi ultimi piena libertà di movimento e di controllo sui propri viaggi e documenti d'identità in qualsiasi momento. Inoltre, le lavoratrici e i lavoratori devono avere il diritto di recedere dal rapporto di lavoro senza temere alcuna forma di ritorsione.

Golden Goose condanna in maniera categorica e non tollera il traffico di esseri umani, o qualsiasi altra forma di schiavitù moderna all'interno della propria catena di fornitura. Qualora i Fornitori impieghino lavoratrici e lavoratori migranti, definiti come persone che svolgono o hanno svolto un'attività retribuita in un Paese di cui non sono cittadini, i Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le normative applicabili per garantirne la libertà di movimento, nonché processi di selezione, reclutamento e retribuzione inclusivi e non discriminatori. In aggiunta, sono tenuti a fornire alle lavoratrici e ai lavoratori informazioni chiare e trasparenti sui loro diritti.

1. Ai sensi delle Convenzioni ILO n. 138 sull'Età Minima e n. 182 sulle Forme Peggiori di Lavoro Minorile; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia; e i Diritti dell'infanzia e i Principi d'impresa sviluppati dall'UNICEF, dal Global Compact delle Nazioni Unite e da Save the Children.

02.3 DISCRIMINAZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO

I Fornitori devono favorire un ambiente di lavoro inclusivo che valorizzi le differenze individuali e promuova la piena espressione di sé senza alcuna forma di discriminazione sulla base di genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità o condizione medica, età, provenienza culturale o sociale, religione o convinzione, opinione personale o politica, stato sociale o civile, maternità o paternità o qualsiasi altra forma di diversità.

I Fornitori devono assicurare pari opportunità in tutte le fasi del rapporto di lavoro³ – che si tratti di assunzione, sviluppo e formazione, retribuzione, promozioni, procedure disciplinari, licenziamento o pensionamento. I Fornitori devono inoltre garantire che qualsiasi considerazione o decisione riguardante le dipendenti e i dipendenti che lavorano presso le loro strutture sia basata esclusivamente sul merito e sul talento, e quindi libera da ogni forma di pregiudizio.

I Fornitori devono severamente vietare e contrastare pratiche discriminatorie basate su qualsiasi fondamento e sono incoraggiati a offrire sostegno aggiuntivo alle lavoratrici donne al fine di bilanciare al meglio i loro obiettivi professionali e personali.

02.4 ABUSI, VIOLENZE E MOLESTIE

I Fornitori devono impegnarsi a condannare qualsiasi tipo di molestia fisica, verbale, sessuale o psicologica, abuso, offesa, minaccia, umiliazione, intimidazione o punizione sul posto di lavoro, garantendo che le dipendenti e i dipendenti siano sempre trattati con dignità e rispetto. La disciplina del lavoro non deve mai essere applicata attraverso abusi verbali o aggressioni fisiche (come spinte, calci, schiaffi o qualsiasi altra forma di violenza fisica).

I Fornitori sono tenuti ad adottare un approccio di tolleranza zero verso comportamenti contrari a tali principi, adottando le misure disciplinari necessarie e, nei casi più gravi, perseguendo accuse penali in linea con le normative locali.

Secondo le Convenzioni Fondamentali dell'ILO n. 29 sul Lavoro Forzato e n. 105 sull'Abolizione del Lavoro Forzato.

^{3.} Secondo la Convenzione fondamentale dell'ILO n. 111 sulla Discriminazione (Impiego e Professione).

02.5 RETRIBUZIONE EQUA

I Fornitori devono garantire ai dipendenti una retribuzione equa in base alle ore lavorate, compresi gli straordinari, in conformità con le leggi nazionali e i contratti collettivi di lavoro (se disponibili e più favorevoli). In ogni caso, il compenso non deve essere inferiore al salario minimo legale o alla retribuzione standard del settore, a seconda di quale sia più elevato.

I Fornitori devono inoltre assicurare che nessun dipendente riceva una retribuzione al di sotto del salario dignitoso, garantendo quindi che la paga per una settimana lavorativa standard sia sufficiente a coprire adeguatamente le spese di base del lavoratore e a consentire un reddito discrezionale. L'importo del compenso deve essere chiaramente comunicato alle dipendenti e ai dipendenti prima dell'inizio del rapporto di lavoro e indicato per iscritto nel contratto di lavoro in una lingua a loro comprensibile.

I salari devono essere commisurati al livello di istruzione, qualifica, esperienza e competenza delle e dei dipendenti, garantendo parità di retribuzione a parità di lavoro ed eliminando le differenze di retribuzione basate sul genere o su altri pregiudizi discriminatori. I pacchetti retributivi dovrebbero inoltre contemplare anche bonus e sistemi di welfare che contribuiscano al benessere delle e dei dipendenti.

02.6 ORARIO DI LAVORO

I Fornitori sono tenuti a rispettare tutti i requisiti legali applicabili (e, se disponibili, i contratti collettivi di lavoro) in materia di orario di lavoro.

Inoltre, devono rispettare il diritto delle e dei dipendenti a orari di lavoro definiti, pause durante il giorno, riposo settimanale e ferie annuali retribuite. Devono così dimostrare il loro impegno nella riduzione dei rischi per la sicurezza associati a lunghi turni e garantire un adeguato equilibrio tra lavoro e vita privata. Durante i picchi stagionali possono essere consentiti aggiustamenti temporanei a tali requisiti, fermo restando che il lavoro straordinario rimanga eccezionale e venga equamente retribuito.

02.7 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

I Fornitori devono rispettare il diritto fondamentale dei dipendenti alla libertà di associazione e di contrattazione collettiva, nonché il loro diritto ad essere rappresentati dalle organizzazioni sindacali⁴, mantenendo un dialogo aperto e costruttivo con essi e con i rappresentanti delle e dei dipendenti, in linea con le leggi vigenti e i principi di trasparenza e indipendenza.

I Fornitori devono astenersi dall'applicare misure disciplinari, sanzioni o qualsiasi forma di ritorsione contro le dipendenti e i dipendenti che organizzano o prendono parte a scioperi legittimi, nel rispetto dei principi dell'ILO e delle leggi nazionali sul lavoro. I Fornitori sono inoltre tenuti ad agire in modo responsabile nella gestione delle riorganizzazioni aziendali (incluse chiusure, nuove aperture e ristrutturazioni), impegnandosi, se necessario, a coinvolgere i rappresentanti delle e dei dipendenti in trattative costruttive.

02.8 PRATICHE OCCUPAZIONALI

I Fornitori devono garantire un ambiente di lavoro coinvolgente e arricchente che offra alle dipendenti e ai dipendenti opportunità di crescita e sviluppo. A tal fine, sono incoraggiati a promuovere l'apprendimento e la formazione continua, concentrandosi sia sulle competenze tecniche sia su quelle trasversali, in modo da favorire la crescita personale e gli avanzamenti di carriera.

I Fornitori devono anche rispettare il diritto alla privacy delle e dei dipendenti, in piena conformità con i requisiti legali. Ciò significa che sono tenuti a garantire che i dati dei dipendenti siano mantenuti riservati e accessibili solo al personale autorizzato, impedendo qualsiasi uso improprio delle informazioni per scopi discriminatori o illegali.

I Fornitori devono rispettare la libertà di espressione, opinione e informazione delle e dei dipendenti, garantendo che nessuno di loro sia soggetto a discriminazioni, intimidazioni o ritorsioni a causa di opinioni politiche, personali o professionali.

^{4.} Secondo la Convenzione Fondamentale dell'ILO n. 87 sulla Libertà Sindacale e la Protezione del Diritto Sindacale; Convenzione ILO n. 98 sul Diritto di Organizzazione e di Negoziazione Collettiva; e la Convenzione ILO n. 135 sui Rappresentanti dei Lavoratori.

02.9 SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

I Fornitori sono tenuti a sottoscrivere e rispettare i principi e i requisiti di salute e sicurezza stabiliti nel presente Codice, oltre a quanto delineato nel Codice Etico e nella Policy sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di Golden Goose. Devono altresì garantire il rispetto degli standard, delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali più rigorosi, nonché degli standard e degli impegni volontari in materia di salute e sicurezza.

È fortemente raccomandato che i Fornitori implementino un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in linea con gli standard internazionali, preferibilmente certificato UNI EN ISO 45001:2018, e che stabiliscano un solido sistema di responsabilità, politiche e procedure volto ad affrontare e a soddisfare le esigenze e le aspettative in materia di salute e sicurezza dei dipendenti.

I Fornitori devono inoltre garantire condizioni di lavoro sicure e salutari per prevenire e ridurre al minimo i rischi di incidenti, infortuni, pericoli e situazioni di emergenza. A tal fine, i Fornitori dovrebbero condurre ispezioni periodiche e valutazione dei rischi per identificare i pericoli attuali o potenziali per la salute e la sicurezza delle e dei dipendenti, adottando di conseguenza adeguate misure di prevenzione, protezione e mitigazione. Per promuovere una cultura della salute e della sicurezza lungo tutta la catena del valore, i Fornitori sono incoraggiati a fornire ai dipendenti una formazione completa che vada oltre ai requisiti obbligatori e che si concentri, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sugli ultimi aggiornamenti legislativi e sul corretto utilizzo di macchinari e attrezzature.

02.10 COMUNITÀ LOCALI

I Fornitori sono incoraggiati a partecipare attivamente allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali e dei territori in cui operano, in cui assumono la propria forza lavoro ed estraggono e/o si approvvigionano di materie prime. Questo impegno deve essere particolarmente rilevante nei Paesi e nelle nazioni in via di sviluppo dove i diritti umani e la tutela dell'ambiente sono maggiormente a rischio.

I Fornitori sono tenuti a rispettare le leggi, le tradizioni culturali e le pratiche locali oltre che ad adattarsi, ove possibile, agli usi e costumi locali. Inoltre, i Fornitori devono prestare particolare attenzione alle esigenze delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, comprese le popolazioni indigene.





03 Tutela dell'ambiente

Data l'importanza di coinvolgere i Fornitori nella transizione verso una catena di fornitura più responsabile, Golden Goose incoraggia attivamente l'adozione di comportamenti volti a ridurre l'impatto ambientale, a contrastare il cambiamento climatico, a proteggere gli ecosistemi e ripristinare le risorse naturali.

Ci si aspetta che i Fornitori rispettino gli impegni, i valori e i principi del presente Codice come delineato di seguito e come descritto più dettagliatamente nella Politica Ambientale e nel Codice Etico di Golden Goose.

03.1 CONFORMITÀ AMBIENTALE E SISTEMA DI GESTIONE

I Fornitori devono assicurare la piena conformità con tutte le leggi, i regolamenti e i requisiti nazionali e internazionali relativi alle questioni ambientali. Sono inoltre incoraggiati ad attuare solide politiche e procedure che consentano il monitoraggio e il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali nel corso del tempo.

È fortemente raccomandata l'implementazione di un sistema di gestione ambientale certificato secondo gli standard internazionali (come ISO 14001, ISO 50001 o EMAS), in particolar modo per processi produttivi su larga scala e/o associati a impatti ambientali significativi.

03.2 CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EFFICIENZA ENERGETICA

I Fornitori sono incoraggiati ad orientarsi verso tecnologie e apparecchiature a basse emissioni volte a migliorare l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto sui cambiamenti climatici e, ove possibile, a utilizzare energia da fonti rinnovabili certificata.

Per quanto riguarda la logistica, i Fornitori dovrebbero preferire modalità di trasporto a basse emissioni, nonché pratiche di ottimizzazione delle tratte.

I Fornitori devono applicare misure e piani d'azione adeguati a identificare le aree, all'interno delle loro catene del valore, più esposte ai rischi legati al cambiamento climatico, così da affrontare eventuali impatti negativi attuali o potenziali sull'ambiente e sulle comunità.

Nell'ambito dell'impegno di Golden Goose nel monitorare e rendicontare i consumi energetici diretti e indiretti e le relative emissioni della propria catena del valore, i Fornitori sono incoraggiati a tracciare tali informazioni attraverso adeguati sistemi di raccolta dati e, su richiesta, a fornirle tempestivamente a Golden Goose.



03.3 BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI

I Fornitori sono incoraggiati a promuovere un utilizzo responsabile delle risorse naturali finalizzato alla protezione della biodiversità e alla rigenerazione degli ecosistemi naturali, anche privilegiando la scelta di partner commerciali impegnati a far progredire l'innovazione di materiali a minore impatto sulla biodiversità.

I Fornitori dovrebbero essere in grado di dimostrare il loro impegno contro la deforestazione, in particolare in aree ad alto rischio. Sono inoltre tenuti a collaborare con Golden Goose per garantire la completa tracciabilità delle principali materie prime utilizzate nelle proprie collezioni, fornendo dati accurati e aggiornati su richiesta.

03.4 RISORSE IDRICHE


I Fornitori devono rispettare tutte le normative e i requisiti nazionali e internazionali applicabili in materia di prelievo, scarico e consumo di acqua, soprattutto nelle aree a maggior stress idrico. Si incoraggia inoltre l'implementazione di sistemi di gestione dell'acqua in linea con le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurne e ottimizzarne il consumo.

A tal proposito, i Fornitori devono ridurre il consumo e lo spreco di acqua in ogni fase dei loro processi produttivi e lungo le rispettive catene del valore. Devono inoltre gestire in modo responsabile le acque reflue, effettuando tutti i controlli e le valutazioni necessarie per prevenire la potenziale contaminazione delle acque superficiali e sotterranee dovuta allo scarico di sostanze chimiche utilizzate nei processi produttivi.

03.5 GESTIONE DEI RIFIUTI

I Fornitori devono impegnarsi attivamente nella riduzione della produzione di rifiuti nei propri processi produttivi. Inoltre, dovrebbero compiere il massimo sforzo per evitare gli sprechi, potenziando le pratiche di riciclo e il riutilizzo degli scarti di produzione e dei prodotti difettosi. A tal fine, Golden Goose promuove la collaborazione reciproca nell'esplorazione e nella ricerca di nuove soluzioni circolari e rigenerative finalizzate al recupero e riuso dei rifiuti.

I Fornitori sono inoltre incoraggiati a fornire una formazione adeguata alle proprie dipendenti e ai propri dipendenti, in particolare se addetti alle linee di produzione, al fine di diffondere la consapevolezza delle migliori pratiche in materia di riduzione e smaltimento dei rifiuti.





04 Prodotti responsabili

Golden Goose promuove un approccio responsabile nella progettazione, sviluppo e produzione dei propri prodotti. Richiede, pertanto, ai Fornitori di garantire: i più elevati standard di qualità, salute e sicurezza dei prodotti; la piena tracciabilità dei materiali, dei componenti e dei prodotti utilizzati; il rispetto del benessere degli animali.

I Fornitori sono pertanto tenuti a rispettare gli impegni, i valori e i principi del presente Codice, come delineato di seguito e descritto più dettagliatamente nella Product Restricted Substances List (PRSL).

04.1 QUALITÀ E SICUREZZA DEL PRODOTTO

I Fornitori devono garantire il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salute e sicurezza di prodotti e materiali, così come gli standard di settore generalmente riconosciuti e tutti i requisiti di sicurezza concordati contrattualmente.

I Fornitori devono inoltre rispettare i requisiti, gli standard e le procedure delineati nel Raw Material and Finished Product Performance Requirements Manual di Golden Goose, inclusi ma non limitati a quelli riguardanti le proprietà tossicologiche e meccaniche di specifici prodotti per adulti e bambini.

04.2 SOSTANZE CHIMICHE

I Fornitori devono garantire la conformità agli standard nazionali e internazionali più rigorosi sulla presenza di sostanze chimiche nei prodotti, inclusi ma non limitati al regolamento REACH dell'UE⁵, agli Standard GB cinesi, al CPSIA statunitense⁶, agli standard industriali giapponesi (JIS) e al Programma Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC). Inoltre, sono tenuti ad impegnarsi a limitare la presenza di sostanze chimiche nelle materie prime e nei prodotti finiti che possono rappresentare una minaccia per l'ambiente o per la salute umana.

A tal fine, i Fornitori sono tenuti a sottoscrivere e rispettare la Product Restricted Substances List (PRSL) di Golden Goose, che contiene un elenco dettagliato delle sostanze vietate o limitate e si applica a tutte le fasi della produzione. I Fornitori devono inoltre garantire che anche tutti i loro subfornitori e subappaltatori ricevano e rispettino la PRSL.

I Fornitori devono garantire il rispetto dei requisiti PRSL in tutte le fasi della produzione e per tutti i lotti di materiali e prodotti finiti. Al fine di verificare il rispetto della PRSL, Golden Goose effettuerà campagne di test stagionali con il supporto di laboratori specializzati indipendenti e adattati in base alla fase di sviluppo del prodotto, alla categoria, alla fase di produzione, al pubblico di destinazione e al mercato.



Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche).

^{6.} Consumer Product Safety Improvement Act (Legge sul miglioramento della sicurezza dei prodotti di consumo).

04.3 SOSTENIBILITÀ DEL PRODOTTO

I Fornitori sono tenuti ad acquistare materie prime (pelle, fibre tessili, carta, metalli, ecc.) da fonti tracciabili e da Paesi che rispettino i diritti umani, il benessere degli animali e degli ecosistemi più vulnerabili. I Fornitori sono tenuti a convertirsi, ove possibile, a materiali più rispettosi dell'ambiente, ad esempio certificati, riciclati o rigenerati, con un minore impatto ambientale e/o lavorati con sostanze naturali.

Nell'ambito dell'impegno di Golden Goose a non approvvigionarsi di materiali da zone di conflitto, i Fornitori devono indagare e fornire all'azienda informazioni sull'origine delle materie prime approvvigionate, utilizzate e fornite, impegnandosi a interrompere i rapporti commerciali con eventuali subappaltatori che operano in zone di conflitto. I Fornitori sono pertanto tenuti a fornire a Golden Goose un elenco completo dei subappaltatori all'interno delle loro catene di fornitura, specificando l'ubicazione di ogni struttura coinvolta nonché la fonte delle principali materie prime utilizzate.

04.4 IMBALLAGGI E PLASTICA

I Fornitori sono incoraggiati a ridurre l'impatto degli imballaggi primari e secondari, adottando soluzioni innovative volte a minimizzare la quantità di materiali utilizzati e a rendere l'imballaggio stesso più durevole, riutilizzabile e facile da disassemblare e riciclare. I Fornitori dovranno privilegiare i monomateriali derivati da fonti a basso impatto, riciclate e/o rinnovabili, riducendo nel tempo l'utilizzo di imballaggi convenzionali.


Con specifico riferimento alla plastica, i Fornitori sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzo di plastica monouso, non solo per quanto riguarda le materie prime e l'imballaggio dei prodotti, ma anche in generale nelle attività quotidiane (es. posate, bottiglie, ecc.). A tal proposito, i Fornitori sono incoraggiati ad adottare un approccio "plastic-free", dando priorità all'acquisto di materiali provenienti da fonti non plastiche, riciclate, di origine biologica e/o certificate. In ogni caso, i Fornitori sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di smaltimento e riciclo dei materiali plastici.

04.5 BENESSERE DEGLI ANIMALI

Nell'approvvigionamento di materie prime di origine animale, oltre a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salute e benessere degli animali, i Fornitori devono essere fortemente impegnati nel garantire che i materiali utilizzati non siano stati ottenuti attraverso pratiche di allevamento e/o cattura crudeli, rifiutando qualsiasi forma di maltrattamento e altre attività lesive.

Come affermato nel Codice Etico di Golden Goose, i Fornitori devono inoltre rispettare le Cinque Libertà⁷ per il benessere degli animali; non utilizzare pellicce animali né pelli di animali in via di estinzione (secondo la Lista delle specie CITES e la Lista Rossa IUCN), pelle di agnelli fetali o neonati, angora o altro pelo o lana ottenuti tramite pratiche di mulesing; ed evitare il ricorso a test sugli animali nei processi di produzione. Ove possibile, Golden Goose darà preferenza ai Fornitori certificati Leather Working Group (LWG).

^{7.} Secondo il Rapporto Brambell pubblicato nel 1965, le Cinque Libertà descrivono il diritto al benessere degli animali sotto controllo umano (cioè soggetti ad allevamento intensivo).





Etica e integrità aziendale

Onestà, trasparenza, correttezza e affidabilità sono principi fondamentali per la costruzione di relazioni durature. Golden Goose vieta severamente la falsificazione di informazioni e la falsa rappresentazione delle condizioni e delle pratiche di lavoro dei Fornitori. Esse, infatti, costituiscono una violazione dei requisiti di seguito delineati e descritti più dettagliatamente nel Codice Etico di Golden Goose.

05.1 TRASPARENZA E INTEGRITÀ

I Fornitori devono garantire che le loro attività e quelle dei loro partner siano condotte secondo i più alti principi di trasparenza e integrità. A tal fine, devono fornire a Golden Goose tutte le informazioni necessarie per ottenere un quadro accurato e completo dei propri processi, strutture di governance e prestazioni, promuovendo una collaborazione aperta volta a migliorare le pratiche etiche lungo la catena di fornitura.

I F

. D G G

o alterare il rapporto commerciale in essere con il Gruppo.

05.2 CORRUZIONE

Golden Goose proibisce severamente e non tollererà alcuna forma di corruzione, sia attiva che passiva, incluse ma non limitate a estorsione, appropriazione indebita, frode, favoritismo o evasione fiscale, in quanto pratiche che potrebbero danneggiare la reputazione del Gruppo e minarne la credibilità nei confronti degli stakeholder. Tale divieto si applica a tutti i paesi in cui Golden Goose opera, comprese le giurisdizioni in cui tali pratiche sono comunemente accettate o non perseguite.

I Fornitori sono tenuti ad implementare tutte le misure necessarie per prevenire, individuare e affrontare potenziali episodi di corruzione reali o presunti lungo tutta la catena del valore. I Fornitori devono astenersi dall'offrire incentivi illegali (inclusi denaro, regali, servizi, mance, donazioni, sponsorizzazioni o qualsiasi altra forma di vantaggio) a funzionari pubblici o politici, con l'intento di influenzarne le decisioni o ottenere vantaggi o trattamenti preferenziali.

Allo stesso modo, i Fornitori devono astenersi dall'accettare benefit o altri incentivi dai propri partner commerciali, siano essi offerti direttamente o indirettamente tramite terzi. Infine, i Fornitori devono astenersi dal fornire regali, ospitalità o servizi ai dipendenti di Golden Goose oltre quanto ragionevolmente prevedibile, per natura e valore, nella

conduzione di normali rapporti commerciali.

05.3 RICICLAGGIO DI DENARO


Golden Goose condanna qualsiasi condotta che possa facilitare o indirettamente sostenere la ricettazione, il riciclaggio o l'utilizzo di proventi, beni o benefici derivanti da attività criminali, in qualsiasi forma o modo.

I Fornitori sono tenuti ad attuare tutte le misure necessarie per tutelarsi dall'eventuale sfruttamento a fini di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento di attività criminali o terroristiche. Tali misure comprendono il divieto di avviare o proseguire rapporti d'affari con controparti sospettate di essere coinvolte in attività di riciclaggio o di appartenere a organizzazioni criminali; il rispetto delle leggi antiriciclaggio, contro la criminalità organizzata e contro il terrorismo applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti; e la piena tracciabilità dei flussi finanziari in modo da prevenire irregolarità e/o l'utilizzo di fondi che possano sollevare dubbi sulla legalità della loro origine.

05.4 CONFLITTO D'INTERESSI

Guidata dai valori di onestà, imparzialità e correttezza, Golden Goose si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare qualsiasi situazione che possa condurre a conflitti di interessi attuali o potenziali, in particolare quelli che potrebbero comportare favori o vantaggi indebiti. Ogni attività imprenditoriale deve essere allineata agli interessi del Gruppo e deve contribuire al perseguimento dello sviluppo sociale e sostenibile.

I Fornitori devono impegnarsi a prendere decisioni aziendali oggettive e libere dall'influenza di interessi soggettivi, che possono derivare da legami personali con i soggetti coinvolti o con loro familiari o dalle attività svolte. È compito dei Fornitori comunicare tempestivamente a Golden Goose qualsiasi conflitto di interessi, attuale o potenziale, prima di



cordati.

05.5 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Fornitori sono tenuti a rispettare e mantenere la riservatezza dei termini che regolano il loro rapporto commerciale con Golden Goose, utilizzando le informazioni fornite dal Gruppo esclusivamente nell'ambito degli incarichi con-

Ai Fornitori è pertanto vietato condividere con terzi informazioni sensibili, confidenziali, privilegiate o riservate senza previa autorizzazione scritta da Golden Goose. L'accesso alle informazioni riservate dovrebbe essere concesso solo ai dipendenti dei Fornitori che sono direttamente coinvolti nell'incarico concordato.

I Fornitori devono operare in conformità con tutte le leggi e i regolamenti pertinenti volti a proteggere la privacy dei clienti, dei dipendenti e di tutti gli stakeholder i cui dati e informazioni personali vengono raccolti e utilizzati, sia online che offline. I Fornitori sono tenuti ad impegnarsi a trattare tali dati con la massima attenzione e cura, andando oltre il mero rispetto dei requisiti legali, proteggendoli dalla divulgazione, modifica, distruzione, perdita, alterazione, accesso, elaborazione nel caso risulti accidentale, illegale o non autorizzata. Sono inoltre tenuti a garantire un adeguato livello di livello di sicurezza, di know-how e competenze sui servizi da fornire e a implementare le migliori tecnologie disponibili al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dei sistemi informatici utilizzati per il trattamento dei dati, e quindi evitare la perdita, la manomissione e l'accesso non autorizzato ai dati e prevenire i reati informatici.

A tal proposito i Fornitori si impegnano a garantire la disponibilità, integrità e riservatezza dei dati e delle informazioni di Golden Goose a cui hanno accesso o per cui effettuano attività di trattamento, a non alterare, modificare o cancellare dati, informazioni o configurazioni senza esplicita autorizzazione, salvo esplicita richiesta di Golden Goose, in conformità agli accordi di non divulgazione laddove conclusi e alla normativa vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati personali e ai requisiti di sicurezza concordati. Sono inoltre tenuti a notificare e collaborare con Golden Goose laddove si verifiche un incidente di sicurezza tale da compromettere la riservatezza, integrità e confidenzialità

delle informazioni personali o dei dati.

05.6 CONCORRENZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Golden Goose crede fermamente nel valore della concorrenza leale, aperta ed equa, quale motore di progresso economico e sociale nel settore della moda, a beneficio di tutti gli stakeholder.

I Fornitori devono pertanto evitare l'abuso di posizione dominante e qualsiasi accordo illecito o pratica concordata con i concorrenti che violi le leggi antitrust e sulla concorrenza, tra cui, a titolo esemplificativo, insider trading, fissazione dei prezzi, accordi per limitare la produzione o le forniture e offerte collusive.

Inoltre, i Fornitori devono garantire il rispetto delle restrizioni commerciali, delle leggi doganali e dei regolamenti sull'importazione ed esportazione di prodotti e servizi, nonché della legislazione nazionale e internazionale a tutela della concorrenza e del libero mercato. Nell'ambito di questo impegno, i Fornitori devono essere disposti e preparati in ogni momento a collaborare con le autorità competenti in qualsiasi indagine.

Golden Goose si impegna a rispettare e tutelare la proprietà intellettuale, i marchi e i diritti d'autore legittimamente posseduti dal Gruppo stesso e da terzi, aspettandosi lo stesso impegno dai propri Fornitori.

I Fornitori a cui è stato concesso l'uso della proprietà intellettuale di Golden Goose (logo, immagine, materiali del marchio, ecc.) devono garantire il rispetto dei termini contrattuali concordati, i quali vietano esplicitamente l'uso e lo sfruttamento non autorizzati di design, tecniche e altri diritti di proprietà, marchi e caratteristiche che contraddistinguono il know-how esclusivo del Gruppo per scopi estranei alla realizzazione dei prodotti Golden. Al termine del rapporto contrattuale, i Fornitori dovranno distruggere, eliminare o restituire a Golden Goose tutte le informazioni riservate, i dati e/o i segreti commerciali in forma scritta o elettronica.



Attuazione e controllo


I Fornitori devono garantire il rispetto dei valori, dei principi, degli standard e delle regole di condotta definiti nel presente Codice. Golden Goose richiede ai destinatari di confermare la lettura e l'accettazione del presente Codice di Condotta Fornitori, al fine di garantire la piena conoscenza dei suoi contenuti.

I Fornitori hanno inoltre la responsabilità di garantire il rispetto dei requisiti del presente Codice lungo tutta la loro catena del valore. Sono pertanto tenuti a condividere il Codice con il rispettivo management, i loro dipendenti, subfornitori e partner rilevanti, ad esempio rendendo il Codice disponibile in un'area visibile, accessibile e ad alto traffico delle loro sedi, in tutte le lingue parlate e comprese dalle proprie e dai propri dipendenti. È inoltre loro responsabilità garantire che i loro subfornitori (Tier 2) comprendano e sottoscrivano il Codice.

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Codice, i Fornitori sono tenuti a formare le proprie e i propri dipendenti con cadenza almeno annuale (e i nuovi assunti durante il processo di onboarding), in modo da farli familiarizzare con i contenuti del Codice e tenerli regolarmente informati sulle ultime novità in materia di standard legali, lavorativi, di salute e sicurezza.

Lo scopo di questo Codice è promuovere il miglioramento continuo fornendo linee guida per identificare, valutare e mitigare i rischi etici, sociali e ambientali all'interno della catena di fornitura, mantenere elevati standard di qualità e prestazione e garantire miglioramento continuo nel tempo. Riconoscendo che il rispetto del presente Codice può richiedere ai Fornitori di apportare modifiche e implementare misure correttive, Golden Goose si impegna a fornire il supporto necessario nei loro sforzi di miglioramento, affrontando eventuali dubbi o preoccupazioni riguardanti l'attuazione del Codice. Per qualsiasi richiesta o chiarimento, i destinatari possono fare riferimento alle informazioni di contatto fornite più avanti nel documento.

I Fornitori dovranno implementare i sistemi di gestione, i controlli e le strutture di governance necessari per garantire la conformità alle leggi, ai regolamenti applicabili e al presente Codice di Condotta Fornitori. Sono inoltre tenuti a identificare i membri del management incaricati di supervisionarne l'attuazione e la conseguente conformità.



06.1 MONITORAGGIO DELLE NON CONFORMITÀ

Golden Goose si impegna a costruire una catena di fornitura resiliente e responsabile lavorando a stretto contatto con i propri Fornitori, instaurando relazioni radicate nel rispetto, nel dialogo aperto e nella collaborazione, con l'obbiettivo di generare sinergie e stimolare il miglioramento continuo.

Per favorire l'implementazione dei requisiti delineati nel presente Codice, Golden Goose si riserva il diritto di monitorarne la conformità attraverso questionari di autovalutazione, nonché audit in loco presso gli stabilimenti dei fornitori. Gli audit possono essere pianificati o non pianificati e possono essere condotti da Golden Goose in modo indipendente o con il supporto di specialisti esterni.

Con la sottoscrizione del presente Codice, i Fornitori esprimono la volontà di partecipare al processo di autovalutazione e di sottoporsi agli audit. Durante il processo di audit, i Fornitori sono tenuti a garantire il pieno accesso ai propri edifici, strutture e magazzini. In ogni fase della visita, gli ispettori che conducono l'audit devono avere l'autorità di scattare fotografie a scopo di reportistica e condurre interviste private, rispettando in ogni momento la privacy del personale. Gli auditor devono inoltre essere autorizzati a esaminare tutta la documentazione ritenuta necessaria per verificare il benessere dei dipendenti e la loro sicurezza, la pulizia e l'igiene dei locali, comprese mense e dormitori. I Fornitori devono essere in grado di dimostrare il pagamento dei contributi delle e dei dipendenti e il rispetto dei requisiti fiscali attraverso un'adeguata documentazione e la tenuta di registri. Qualsiasi documentazione non disponibile al momento dell'audit dovrà essere predisposta e presentata a Golden Goose il prima possibile.

In caso di grave negligenza o mancata collaborazione in qualsiasi fase del processo di audit, Golden Goose si riserva il diritto di imporre sanzioni e di rivedere, e in ultima analisi di interrompere, i rapporti commerciali con i Fornitori non conformi.

Le attività di autovalutazione e audit coinvolgeranno tutti i livelli della catena di fornitura; pertanto, è essenziale che tutti i componenti delle filiere produttive leggano e sottoscrivano le clausole del presente Codice. I Fornitori saranno infatti ritenuti responsabili nel garantire il rispetto del presente Codice da parte dei loro sub-fornitori e subappaltatori e saranno tenuti a fornire la documentazione pertinente durante le ispezioni, al fine di dimostrare un efficace monitoraggio dei loro partner commerciali.

Sulla base dei risultati dell'autovalutazione e degli audit, Golden Goose supporterà i Fornitori nello sviluppo di piani d'azione personalizzati volti all'implementazione delle misure correttive necessarie per affrontare le eventuali non conformità identificate.

I Fornitori sono tenuti a implementare tali misure entro un periodo di tempo ragionevole concordato con Golden Goose (in base alla loro entità) e a fornire successivamente la documentazione pertinente e prove fotografiche comprovanti la risoluzione delle non conformità.

Golden Goose affiancherà i Fornitori durante questo processo di miglioramento, condividendo le proprie competenze, conoscenze e risorse, facendo leva sulle relazioni collaborative e durature che condivide con loro al fine di rafforzare la resilienza dell'intera catena di fornitura. Tuttavia, si precisa che, in caso di gravi violazioni contrattuali o del Codice o di ripetuta e mancata attuazione delle misure correttive suggerite nei tempi indicati, Golden Goose si riserva il diritto di imporre sanzioni e, se necessario, risolvere il rapporto commerciale con i Fornitori non conformi.



06.2 MECCANISMI DI SEGNALAZIONE

Golden Goose ritiene che la creazione di una catena di fornitura responsabile e resiliente debba rappresentare una responsabilità condivisa da tutti. I Fornitori sono pertanto tenuti a monitorare l'attuazione e il rispetto del presente Codice da parte dei propri dipendenti, subfornitori, subappaltatori e partner. I Fornitori devono inoltre adottare politiche e meccanismi adeguati che consentano la segnalazione anonima di preoccupazioni legate a presunte pratiche illegali o non etiche, con la garanzia per chi fa tali segnalazioni di non subire ritorsioni o conseguenze negative.

Inoltre, qualsiasi destinatario del presente Codice in possesso di informazioni riguardanti la commissione di reati o pratiche non in linea con le regole e i principi di condotta ivi stabiliti può presentare una segnalazione di non conformità, in forma anonima o meno, come previsto dalla Procedura Segnalazioni di Golden Goose.


Per garantire la salvaguardia dei segnalanti, Golden Goose attua rigorose misure di riservatezza al fine di tutelare la loro identità e le informazioni da loro divulgate, e vieta qualsiasi forma di ritorsione nei loro confronti. Ogni forma di ritorsione non sarà quindi tollerata e sarà soggetta a severe sanzioni.

06.3 DIVULGAZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL CODICE

Il Codice di Condotta Fornitori è stato elaborato da un team di lavoro interno sulla base dei contributi e dei riscontri ottenuti da tutte le divisioni aziendali interessate e dagli esperti della Fondazione Global Compact Network Italia, i quali hanno contribuito a individuare le tematiche più significative da affrontare sulla base della catena di fornitura di Golden Goose.

Il Codice di Condotta Fornitori è un documento dinamico che viene regolarmente modificato e/o aggiornato per garantire standard elevati e costanti, nonché la continua pertinenza ed efficacia dei suoi contenuti e della sua implementazione. Il Codice sarà quindi soggetto a revisioni periodiche, in risposta ai cambiamenti in materia di leggi e regolamenti, alle più recenti best practice e standard e al contributo degli stakeholder.

Golden Goose accoglie con favore qualsiasi suggerimento, opinione o commento riguardante il presente Codice di Condotta Fornitori, che può essere inviato via e-mail a responsible.sourcing@goldengoose.com



La presente Politica è stata adottata in data 29 Febbraio 2024 a seguito dell'approvazione del CEO di Golden Goose Group S.p.A.

GOLDEN GOOSE